



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GALIOTO e D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2012

Istituzione dell'albo nazionale degli educatori museali

ONOREVOLI SENATORI. - La museologia, disciplina che si occupa della scienza e della storia del museo, ha confini molto ampi che travalicano la vita stessa dei musei. A partire dalle diverse e molteplici specializzazioni e professionalità coinvolte in tale ambito, il personale del museo è in ogni caso costituito, nel suo insieme, da museologi; nel panorama, la particolare figura dell'educatore museale sta assumendo senza dubbio rilevanza, soprattutto alla luce dei cambiamenti che coinvolgono la società e che mettono in discussione il ruolo dei musei all'interno di essa. La comunità di riferimento, peraltro, ha avviato da tempo un dibattito sull'opportunità di considerare, quella dell'educatore museale, una professionalità riconosciuta. Alla tradizionale figura del conservatore e del funzionario di museo, specificamente preparata per la salvaguardia e la tutela dei beni culturali custoditi ed esposti nelle sedi museali, diventa dunque sempre più indispensabile affiancare quella dell'educatore museale, al fine di rendere più articolata ed incisiva la presenza del museo nella società e nella cultura.

In particolare, anche in relazione a quanto evidenziato nella Carta nazionale delle professioni museali a cura dei presidenti della Conferenza permanente delle Associazioni museali italiane, l'educatore museale realizza sostanzialmente gli interventi educativi programmati dal museo, adeguandoli alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi destinatari.

Il presente disegno di legge istituisce l'albo nazionale degli educatori museali. Requisiti per l'iscrizione all'albo, oltre al godimento dei diritti civili, sono il possesso del diploma di laurea *ex* articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (ordinamento previgente), o di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti la cultura museale; il possesso

di diploma di corsi di formazione o *master* relativi alla pedagogia del patrimonio culturale; la conoscenza (almeno) della lingua inglese, nonché il superamento, con esito positivo, dell'esame di abilitazione indetto una volta l'anno con bando del Consiglio nazionale dell'ordine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il testo, che si compone di otto articoli, prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni nazionali rappresentative della categoria, delle norme relative alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, per l'istituzione del Consiglio nazionale dell'ordine e delle sedi regionali, nonché le norme relative alle modalità e ai termini di revisione dell'albo, al procedimento e alle relative sanzioni disciplinari, alla composizione della commissione esaminatrice, alle modalità di determinazione dei criteri delle tariffe professionali e alle incompatibilità. Non viene peraltro trascurato neanche l'aspetto, assolutamente necessario, relativo all'aggiornamento degli educatori museali. Si prevede, infatti, l'aggiornamento professionale obbligatorio continuo da effettuarsi frequentando corsi di aggiornamento, seminari, *master* e convegni, anche con la collaborazione di istituti universitari, nonché di istituzioni pubbliche o private che abbiano presentato richiesta di accreditamento, e che sia stata approvata e controllata dal Consiglio nazionale dell'ordine. I proponenti auspicano quindi che il presente disegno di legge, quale contributo ad una più generale riforma delle professioni intellettuali, venga presto esaminato dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dell'albo nazionale
degli educatori museali)*

1. È istituito l'albo nazionale degli educatori museali, di seguito denominato «albo».

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale degli educatori museali, di seguito denominato «ordine».

3. La tenuta dell'albo è demandata al Consiglio nazionale dell'ordine, eletto dagli iscritti al medesimo albo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni nazionali rappresentative della categoria, sono emanate le norme relative alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, per l'istituzione del Consiglio nazionale dell'ordine, delle sedi regionali nonché le norme relative alle modalità e ai termini di revisione dell'albo, al procedimento e alle relative sanzioni disciplinari, alla composizione della commissione esaminatrice, alle modalità di determinazione dei criteri delle tariffe professionali e alle incompatibilità.

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale con la qualifica di educatore museale.

Art. 2.

(Iscrizione all'albo)

1. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, il Consiglio nazionale dell'ordine delibera l'iscrizione all'albo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4.

Art. 3.

(Oggetto della professione)

1. Formano oggetto dell'attività professionale dell'educatore museale le prestazioni relative alla realizzazione di interventi educativi programmati dai musei secondo le caratteristiche e le esigenze dei destinatari. In particolare, l'educatore museale:

a) conduce attività e laboratori in relazione alle collezioni permanenti e alle esposizioni temporanee;

b) partecipa a gruppi di ricerca per la realizzazione di attività educative nei musei;

c) collabora alla progettazione delle iniziative educative e di progetti innovativi nei musei;

d) collabora alla redazione di testi e materiali specifici per l'ambito di competenza;

e) concorre allo sviluppo dei servizi educativi, segnalando esigenze e problematiche, e proponendo iniziative;

f) definisce la modalità e predispone gli strumenti per la documentazione, l'accertamento del gradimento, la verifica e la valutazione delle attività educative realizzate nei musei.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Sono iscritti all'albo esclusivamente gli educatori museali in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili;

b) possesso di diploma di laurea di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, oppure di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti al cultura museale, quali: scienze dei beni culturali, storia, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali, pedagogia, antropologia, educatore professionale o altro diploma di laurea equipollente per disposizione di legge, il cui piano degli studi preveda, in ogni caso, almeno un esame di storia dell'arte o archeologia;

c) possesso di diploma di corsi di formazione o *master* relativi alla pedagogia del patrimonio culturale;

d) conoscenza della lingua inglese;

e) superamento, con esito positivo, dell'esame di abilitazione indetto, una volta all'anno, con bando del Consiglio nazionale dell'ordine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

(Prove di esame)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale dell'ordine delibera le materie e le prove, scritte e orali, sulle quali verte l'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e).

Art. 6.

(Disposizioni generali)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine adotta, nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 4, il regolamento sull'aggiornamento professionale obbligatorio continuo.

Art. 7.

(Aggiornamento professionale continuo)

1. Il regolamento sull'aggiornamento professionale obbligatorio continuo, adottato ai sensi dell'articolo 6, prevede la realizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, *master* e convegni con l'utilizzo di strutture e di mezzi del Consiglio nazionale dell'ordine ovvero avvalendosi della collaborazione di istituti universitari o di istituzioni pubbliche o private che hanno presentato richiesta di accreditamento. Spettano comunque al Consiglio nazionale dell'ordine l'approvazione e il controllo delle relative attività.

Art. 8.

(Contributi economici)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni svolte dal medesimo consiglio per la tenuta dell'albo.

2. Il Consiglio nazionale dell'ordine fissa, altresì, i compensi spettanti alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 1, comma 4.

